DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 5

OGGETTO: Razionalizzazione delle strutture della Camera di Commercio della Basilicata – redazione progetto di fusione e bozza nuovo statuto.

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo;

PREMESSO che l'art.5 dello Statuto dell'azienda speciale CESP prevede che "l'Azienda speciale può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla Giunta camerale. L'Amministratore Unico è nominato dalla Giunta camerale nella persona del Presidente della Camera di Commercio";

VISTA la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Matera del 30 aprile 2014 n.69, con la quale è stato adottato come organo di amministrazione dell'azienda speciale CESP l'Amministratore unico, nella persona del presidente della Camera di Commercio;

VISTI:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" ed in particolare gli articoli dal 20 al 25 del Capo I "Bilancio d'esercizio" - Titolo III "Rilevazione dei risultati di gestione";
- D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018e lo Statuto CESP;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017 prima ed il successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 all'art. 6 rubricato "Razionalizzazione delle aziende speciali" hanno definito gli interventi di razionalizzazione e di riduzione delle aziende speciali di cui al decreto di riforma del sistema camerale n. 219/2016, prevedendo che il numero delle aziende speciali per la Camera di commercio della Basilicata è rideterminato nel numero di uno;

DATO ATTO, altresì, che in attuazione del sopracitato decreto n.219/2016 - non essendo più le Unioni Regionali enti obbligatori stante la possibilità di mantenerle solo in regioni dove sono presenti almeno tre Camere di Commercio - Unioncamere Basilicata è stata posta in scioglimento e liquidazione dal 21 aprile 2017 e tale fase di liquidazione dovrà trovare il suo completamento ai fini della riorganizzazione del personale e delle funzioni nel rispetto di quanto previsto dal d.l. n. 219/2016 (cfr. nota MISE n. 195797 del 25.5.2017);

DATO ATTO che nella Camera di commercio della Basilicata sono confluite le Aziende Speciali FORIM e CESP già facenti capo rispettivamente alle estinte Camere di Commercio di Potenza e Matera, entrambe con scopi e funzioni similari;

VISTA la nota prot. n. 5050/U del 20/03/2019 di trasmissione da parte del Segretario Generale della Camera di Commercio della Basilicata della deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 15 marzo 2019, con la quale si delibera:

1. di avviare la fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale "FORIM Formazione e Promozione per le Imprese" nell'Azienda Speciale "CESP";
2. di approvare i principi e gli indirizzi su cui si fondare il processo di fusione delle Aziende Speciali FORIM e CESP come indicati in premessa che s'intendono quivi integralmente riportati;
3. di prevedere che il processo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale della Basilicata in questione coinvolga Unioncamere Basilicata, in scioglimento e liquidazione dal 21 aprile 2017, la quale con apposito atto notarile procederà al trasferimento del complesso delle attività, delle passività e dei contratti in favore della unica Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata;
4. di dare comunicazione dell'avvio del processo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale di Basilicata all'Organo di Amministrazione e al Direttore delle Aziende Speciali interessate, nonché al Liquidatore di Unioncamere Basilicata, per quanto di competenza;
5. di disporre che l'Amministratore Unico delle Aziende Speciali partecipanti alla fusione provveda a redigere, secondo i principi e gli indirizzi contenuti nel presente atto, il progetto di fusione e la bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante, da trasmettere alla Camera di commercio della Basilicata entro il 31 marzo 2019;
6. di incaricare il Liquidatore di Unioncamere Basilicata di procedere a tutti gli adempimenti necessari al trasferimento del complesso delle attività, delle passività e dei contratti, attualmente in capo a Unioncamere Basilicata, in favore dell'unica Azienda Speciale individuando, in concorso con il Notaio rogante, il miglior strumento giuridico utilizzabile, tenendo conto che tali operazioni dovranno avvenire contestualmente all'approvazione del progetto di fusione deliberata dalla Giunta Camerale;
7. di dare mandato al Vice Segretario Generale, Dr. Luigi Boldrin, di coordinare le procedure di fusione per incorporazione delle Aziende Speciali interessate;
8. di rinviare a successiva seduta l'approvazione del progetto di fusione, dello Statuto e della dotazione organica complessiva dell'Azienda Speciale unica della Camera di Commercio della Basilicata.

DATO ATTO

- della definizione dei principi e degli indirizzi su cui dovrà basarsi la fusione delle Aziende Speciali come dettagliati nella deliberazione della Giunta della Camera di Commercio della Basilicata n. 31 del 15 marzo 2019 e quivi integralmente richiamati;
- della decisione di procedere attraverso la fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale FORIM in CESP con procedura di fusione semplificata per incorporazione tra "società" aventi lo stesso unico socio con i medesimi diritti prevista dall'art. 2505 c.c. , e al contestuale trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda per quel che riguarda le attività e la dotazione organica di Unioncamere Basilicata;
- che nella costituenda unica Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata confluiranno scopi, funzioni, attività e dotazione organica delle aziende speciali "FORIM Formazione e promozione per le imprese" e "CESP" già facenti capo rispettivamente alle estinte Camere di commercio di Potenza e Matera, nonché scopi, funzioni, attività e dotazione organica di Unioncamere Basilicata;

TENUTO CONTO che in applicazione della normativa sulla fusione per incorporazione "semplificata" prevista dall'art.2505 del codice civile, le fasi della procedura ipotizzate sono le seguenti:

1) Fase preliminare: Deliberazione di Giunta della CCIAA della Basilicata n. 31 del 15 marzo 2019 - è la fase in cui la Giunta camerale assume la decisione di procedere alla fusione per incorporazione.

2) Fase informativa: nota del Segretario Generale della Camera di Commercio della Basilicata prot. n. 5050/U del 20/03/2019 - è la fase in cui la Camera informa l'Organo di Amministrazione e il Direttore delle Aziende Speciali della volontà dell'Ente di procedere alla fusione per incorporazione, espressa con delibera della Giunta camerale contenente i principi e gli indirizzi cui deve attenersi l'Organo di Amministrazione delle due Aziende Speciali nella redazione del progetto di fusione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2505 c.c., unitamente alla bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante (art. 2501-ter, comma 1), da trasmettere alla Camera entro il 31 marzo 2019.

3) Fase deliberativa e pubblicitaria, in questa fase:

a. Determinazioni Amministratore Unico CESP e FORIM avente ad oggetto la redazione del progetto di fusione e della bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante. Gli Organi di Amministrazione delle singole Aziende redigono il progetto di fusione unitamente alla bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante (art. 2501-ter, comma 1), secondo i principi e gli indirizzi forniti dall'Ente camerale. La pubblicità del progetto di fusione avverrà tramite pubblicazione sul sito internet camerale e sul sito internet delle aziende FORIM e CESP con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Tale pubblicazione ai sensi del codice civile - art. 2501-ter, comma 3 – è in alternativa al deposito del progetto di fusione al REA delle Aziende Speciali. Devono essere depositati in copia nella sede delle Aziende, finché la fusione sia decisa i seguenti documenti: Progetto di fusione; Nuovo Statuto dell'azienda incorporante; Bilanci degli ultimi tre esercizi delle aziende speciali completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori;

b. Delibera Giunta di approvazione di progetto di fusione, Statuto e dotazione organica complessiva dell'Azienda Speciale unica della Camera di Commercio della Basilicata.
La Giunta camerale, decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione di cui al punto precedente (salvo rinuncia al termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505- quater c.c.), assume la delibera di approvazione del progetto di fusione e del nuovo Statuto, previa verifica del rispetto dei principi e degli indirizzi forniti dall'Ente e delle disposizioni normative di cui all'art. 2505 c.c. La delibera di fusione è assunta dalla Giunta camerale ed è comunicata alle Aziende Speciali ai fini della presa d'atto da parte dei rispettivi Organi nel termine all'uopo assegnato dall'Ente. La delibera di fusione è pubblicata tempestivamente sul sito camerale e sul sito delle aziende e viene depositata al REA delle Aziende Speciali al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende partecipanti alla fusione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2503 c.c.

c. Il Direttore di ciascuna Azienda, ricevuta la deliberazione di approvazione del progetto di fusione e del nuovo Statuto da parte della Camera, dà informativa ai creditori, ai lavoratori delle Aziende e ai Collegi dei Revisori delle Aziende Speciali. La delibera di fusione è trasmessa, per opportuna informazione, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Regione Basilicata.

4) Fase conclusiva e pubblicitaria: la Giunta camerale, decorsi almeno 30 giorni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-quater c.c.) dalla pubblicazione della delibera di approvazione del progetto di fusione sul sito camerale, sul sito delle Aziende e dal deposito al REA - al fine di consentire eventuali opposizioni da parte dei creditori delle Aziende partecipanti alla fusione - dà attuazione alla delibera di fusione mediante propria deliberazione (art. 2504, comma 1, c.c.). L'atto di fusione delle Aziende Speciali incorporate e dell'Azienda Speciale incorporante è depositato, entro 30 giorni, al REA ed è pubblicato sul sito internet camerale e sul sito delle aziende (art. 2504, comma 1, c.c.).

PRESO ATTO che la fusione ha effetto dalla data prevista nel progetto di fusione per incorporazione approvato dalla Giunta camerale (art. 2504-bis, comma 2, c.c.) e che la data della decorrenza giuridica, contabile e fiscale della fusione è fissata alle ore 00:00 del 01 maggio 2019;

PRESO ATTO altresì che i principi e gli indirizzi su cui dovrà basarsi la fusione delle Aziende Speciali sono:
- il mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale ex L. 580/93;
- la variazione della denominazione e l'indicazione della sede legale ed operativa presso la sede secondaria di Matera della Camera di commercio della Basilicata e sede operativa presso la sede legale di Potenza;
- la ridefinizione dell'oggetto sociale dell'azienda incorporante in considerazione delle funzioni in capo alle due Aziende Speciali e a Unioncamere Basilicata;
- l' individuazione della decorrenza giuridica, contabile e fiscale della fusione;
- il trasferimento, in capo all'azienda incorporante, delle attività, passività e progettualità in essere dell'Azienda incorporata, compreso il "Fondo acquisizioni patrimoniali" la cui gestione, come indicato nella deliberazione del Consiglio Camerale di Potenza n.8 del 13.07.2017, dovrà necessariamente prevedere una graduale riduzione mediante l'inserimento nei bilanci preventivi dell'Azienda incorporante di adeguate misure finalizzate all'azzeramento;
- il mantenimento dei livelli occupazionali;
- l'individuazione degli organi dell'Azienda Speciale incorporante ai sensi dello Statuto camerale e della normativa vigente;
- il mantenimento dell'istituto cassiere dell'Azienda Speciale incorporante;
- l'assegnazione ad uso gratuito all'Azienda Speciale incorporante di locali, di mobili e delle attrezzature di proprietà della Camera e attualmente utilizzati dalle Aziende Speciali coinvolte nel processo di accorpamento;
- la predisposizione da parte dell'Azienda incorporante del bilancio preventivo assestato per l'anno 2019, includente l'attività delle incorporate, per l'approvazione da parte dell'ente camerale.

TENUTO CONTO che trattandosi di fusione per incorporazione "semplificata" tra Aziende Speciali prive di personalità giuridica riferite esclusivamente alla Camera di Commercio della Basilicata:
- non vi è luogo all'indicazione né del rapporto di cambio, né di modalità di assegnazione delle quote, né di precisazione in ordine alla partecipazione agli utili;
- non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo delle aziende partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.;
- è stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione da parte dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c.;

- per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni;
- per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503 comma 1 è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni;
- è stata fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c.;
- è stata fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c.

TENUTO CONTO che si è provveduto alla redazione e condivisione con l'Azienda Speciale FORIM, secondo i principi e gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 15 marzo 2019, del progetto di fusione e della bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante, da trasmettere alla Camera di commercio della Basilicata entro il 31 marzo 2019 e che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell'avvio del processo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale di Basilicata con la fusione per incorporazione dell'Azienda Speciale "FORIM Formazione e Promozione per le Imprese" nell'Azienda Speciale "CESP";
2. di prendere atto che il processo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale della Basilicata in questione coinvolga Unioncamere Basilicata, in scioglimento e liquidazione dal 21 aprile 2017, la quale con apposito atto notarile procederà al trasferimento del complesso delle attività, delle passività e dei contratti in favore della unica Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata;
3. di predisporre il progetto di fusione per incorporazione, redatto secondo i principi e gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta camerale n. 31 del 15 marzo 2019, riportante la data della decorrenza giuridica, contabile e fiscale fissata alle ore 00:00 del 01 maggio 2019;
4. di predisporre la bozza dello Statuto della unica Azienda speciale della Camera di commercio della Basilicata;
5. di prevedere nel progetto di fusione e nella bozza del nuovo Statuto, la variazione della denominazione dell'Azienda Speciale incorporante, dando mandato alla Giunta, che approverà tali documenti, di individuare la denominazione dell'Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio della Basilicata;
6. di trasmettere alla Giunta della Camera di Commercio della Basilicata il progetto di fusione e la bozza del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale incorporante che allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

.

L'AMMINISTRATORE UNICO
- Avv. Michele Somma -

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE "SEMPLIFICATA" EX ART. 2505 C.C.

dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata

"FORIM Formazione e Promozione per le Imprese"

nell'Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata

"CESP"

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

Trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra "società" aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio della Basilicata.

Per interpretazione pressoché univoca (v. in particolare massima del Consiglio Notarile di Milano del 18 marzo 2004 e gli atti di fusione adottati per le proprie aziende speciali dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria), risulta applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c., pertanto, la fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Trovano applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2505-quater c.c., oltre che la disposizione dell'art. 2501-quater, ultimo comma, c.c. e dell'art.2501-ter, terzo comma, nel testo novellato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 123/2012.

1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

- **Azienda incorporante**:

  Azienda Speciale "CESP" – Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata – sede legale Via Lucana n.82 75100 Matera– Codice Fiscale 80001410770 - Partita Iva 00328810775

A seguito della fusione per incorporazione, l'Azienda Speciale incorporante assumerà la denominazione di **Azienda Speciale "**DENOMINAZIONE DA INDIVIDUARE A CURA DELLA GIUNTA**"**, avrà sede legale ed operativa presso la sede secondaria di Matera della Camera di Commercio della Basilicata –Via Lucana n. 82, 75100 Matera e sede operativa presso la sede legale di Potenza- Corso 18 Agosto n.34 85100 Potenza

- **Azienda incorporata:**

  Azienda Speciale "FORIM Formazione e Promozione per le Imprese – Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata – sede legale Corso 18 Agosto n.34 85100 Potenza- Codice Fiscale 01152930762 – Partita Iva 01152930762

2. Motivazione della fusione e principi

Il processo di riforma del sistema camerale dettato dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e dai Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 dispone che la razionalizzazione delle strutture del sistema camerale della Basilicata debba essere attuata per riduzione mediante accorpamento in un'unica azienda speciale.

La Giunta della Camera di Commercio della Basilicata ha deliberato, con provvedimento n.31 del 15 marzo 2019, le linee di indirizzo su cui dovrà basarsi la fusione. L'esigenza di procedere mediante accorpamento da attuarsi tramite fusione per incorporazione consente di migliorare l'efficacia gestionale complessiva, di conseguire maggiori sinergie derivanti dalla concentrazione delle funzioni, di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, dei costi e delle strutture riducendo gli organi amministrativi e di controllo.

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, sia ad un obbligo di legge che ad un'esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e di contenimento dei costi.

La riforma del sistema camerale prevede, inoltre, che le Unioni Regionali non siano più enti obbligatori e la possibilità di mantenerle è prevista solo in regioni dove sono presenti almeno tre Camere di Commercio. Pertanto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2016 è venuta meno la possibilità di mantenere Unioncamere Basilicata, che è stata messa in liquidazione a far data dal 21 aprile 2017. La fase di liquidazione dovrà trovare il suo completamento, ai fini della riorganizzazione del personale e delle funzioni, nel piano previsto dal D.L. n. 219/2016 (nota MISE n. 195797 del 25.5.2017).

Il processo di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale della Basilicata coinvolge, dunque, oltre che le Aziende Speciale anche Unioncamere Basilicata, che con apposito atto notarile procederà al trasferimento del complesso delle attività, delle passività e dei contratti in favore della unica Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata.

Come espressamente indicato nel citato provvedimento camerale avente ad oggetto le linee di indirizzo finalizzate alla razionalizzazione delle strutture della Camera di commercio della Basilicata, la fusione delle aziende speciali è attuata mediante:

- il mantenimento della forma giuridica di Azienda Speciale ex L. 580/93;
- la ridefinizione dell'oggetto sociale dell'azienda incorporante in considerazione delle funzioni in capo alle due Aziende Speciali e a Unioncamere Basilicata,
- l'individuazione della decorrenza giuridica, contabile e fiscale della fusione;
- il trasferimento, in capo all'azienda incorporante, delle attività, passività e delle progettualità in essere dell'Azienda incorporata, compreso il "Fondo acquisizioni patrimoniali" la cui gestione, come indicato nella delibera del Consiglio Camerale di Potenza n.8 del 13.07.2017, dovrà necessariamente prevedere una graduale riduzione mediante l'inserimento nei bilanci preventivi dell'Azienda incorporante di adeguate misure finalizzate all'azzeramento;
- il mantenimento dei livelli occupazionali;
- l'individuazione degli organi dell'Azienda Speciale incorporante ai sensi dello Statuto camerale e della normativa vigente;
- il mantenimento dell'istituto cassiere dell'Azienda Speciale incorporante;

- l'assegnazione ad uso gratuito all'Azienda Speciale incorporante di locali, di mobili e delle attrezzature di proprietà della Camera e attualmente utilizzati dalle Aziende Speciali coinvolte nel processo di accorpamento;
- la predisposizione da parte dell'Azienda incorporante del bilancio preventivo assestato per l'anno 2019, includente l'attività delle incorporate, per l'approvazione da parte dell'ente camerale.

3. Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, prevede una nuova denominazione e risulta opportunamente modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività già svolti dalle strutture oggetto della razionalizzazione e ritenuti strategici dall'ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende Speciali, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del d.l. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010.

4. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio della Basilicata, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro".

In ogni caso, poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio della Basilicata, tale aspetto non rileva.

5. Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'Azienda incorporante

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio della Basilicata, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante".

Alla fusione, comunque, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, pertanto, tale aspetto non rileva.

6. Data di partecipazione agli utili

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio della Basilicata, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili".

In ogni caso, le due Aziende Speciali non hanno forma societaria ed appartengono alla stessa Camera di Commercio, per cui non vi sarà alcuna assegnazione di quote; pertanto, non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione, non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.

7. Data di decorrenza giuridica, contabile e fiscale

La fusione avrà efficacia giuridica, contabile e fiscale dalle ore 00:00 del 1 maggio 2019, decorso il previsto termine di pubblicazione e previa stesura di apposito atto notarile di trasferimento da parte di Unioncamere Basilicata del complesso delle attività, delle passività e dei contratti in favore della unica Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata. Da tale data l'Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'Azienda incorporata e di Unioncamere Basilicata.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio della Basilicata, tale aspetto non rileva.

9. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

10. Personale

Com'è noto, l'art. 76, comma 8, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", stabilisce che "Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo". Il comma 8-bis dispone che "Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere".

L'art. 14, comma 5bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio.

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Azienda incorporata proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l'Azienda Speciale incorporata al momento della fusione.

Lo stesso avviene per il personale di Unioncamere Basilicata, che transita nell'organico dell'Azienda Speciale incorporante a seguito di apposito atto notarile.

Tutte e due le Aziende partecipanti alla fusione e Unioncamere Basilicata applicano il CCNL previsto per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e hanno una dimensione aziendale individuale inferiore a 15 unità.

Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell'Azienda incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale dell'Azienda incorporata e di Unioncamere Basilicata, il trasferimento avviene con una semplice comunicazione a cura dell'Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'organico, ad oggi l'organico dell'Azienda Speciale FORIM Formazione e promozione per le imprese consta di 8 unità a tempo indeterminato, dell'Azienda Speciale CESP consta di 10 unità a tempo indeterminato e di Unioncamere Basilicata consta di 7 unità a tempo indeterminato.

L'Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dalle attuali 10 unità a tempo indeterminato, a 25 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione, ma acquisendo quelli già in essere con l'Azienda incorporata e Unioncamere Basilicata. La tabella che segue espone la pianta organica dell'Azienda Speciale incorporante come aggiornata al primo giorno di efficacia della fusione:

Livello	Personale a tempo ind.	Personale a tempo det.	Full Time	Part Time
Dirigenti	1		1	
Quadri	5		5	
1°	9		8	1 p.t. 30 ore fino al 31.12.20
2°	6		4	1 p.t. 27 ore 1 p.t. 50%
3°	4		4	
Totale	25		22	3

12. Gestione contratti

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi dell'Azienda incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti, analogamente per Unioncamere Basilicata, i cui contratti saranno trasferiti con apposito atto notarile.

13. Bilancio preventivo e consuntivo

A seguito della nomina e insediamento del Consiglio di Amministrazione, l'Azienda incorporante presenterà il bilancio preventivo assestato per l'anno 2019, includendo l'attività dell'incorporata nonché quella di Unioncamere Basilicata.

In considerazione della decadenza degli organi politici, amministrativi e di controllo, di cui al punto 9. del presente progetto di fusione e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.2501-quater del codice civile, l'Azienda Speciale incorporante elaborerà un unico bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e un'unica dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

14. Ulteriori considerazioni

Trattandosi di fusione per incorporazione "semplificata" tra Aziende Speciali prive di personalità giuridica interamente riferite alla Camera di Commercio della Basilicata, non vi è luogo all'indicazione né del rapporto di cambio, né di modalità di assegnazione delle quote, né di precisazione in ordine alla partecipazione agli utili.

Inoltre, non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo delle due Aziende partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c..

E' stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende partecipanti alla fusione redatta dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c..

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni.

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione (o la pubblicazione sul sito internet delle stesse) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

15. Aspetti fiscali

Ai sensi dell'art.1 comma 5-bis della Legge 580/93, le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

LOGO

Xxx
Azienda Speciale della Camera di Commercio della Basilicata

STATUTO

Approvato con deliberazione di Giunta n. del

Sommario

Articolo 1 3
Denominazione e Sede 3
Articolo 2 3
Natura e finalità 3
Articolo 3 4
Organi e durata del mandato 4
Articolo 4 5
Il Presidente 5
Articolo 5 5
Il Consiglio di Amministrazione 5
Articolo 6 5
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 5
Articolo 7 6
Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 6
Articolo 8 6
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione 6
Articolo 9 6
Collegio dei revisori 6
Articolo 10 7
Emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborso spese 7
Articolo 11 7
Il Direttore 7
Articolo 12 7
Personale 7
Articolo 13 8
Entrate dell'Azienda 8
Articolo 14 8
Bilanci 8
Articolo 15 8
Gestione 8
Articolo 16 8
Libri e registri obbligatori 8
Articolo 17 9
Gestione dei beni strumentali 9
Articolo 18 9
Contratti 9
Articolo 19 9
Estinzione dell'Azienda 9
Articolo 20 9
Vigilanza dell'Ente Camerale 9
Articolo 21 9
Modificazioni dello Statuto 9
Articolo 22 9
Regolamento di esecuzione 9
Articolo 23 10
Rinvio 10

Articolo 1

Denominazione e Sede

1. È costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata (in appresso denominata Camera di Commercio) ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, un'Azienda Speciale denominata DENOMINAZIONE DA INDIVIDUARE A CURA DELLA GIUNTA (di seguito chiamata Azienda).
2. L'Azienda ha sede legale ed operativa a Matera e sede operativa a Potenza.

Articolo 2

Natura e finalità

1. L'Azienda speciale è un organismo strumentale della Camera di Commercio, che opera secondo le norme del diritto privato ed è dotato di soggettività tributaria e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro, in armonia con i programmi dell'ente camerale, assicurando la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività.
3. L'Azienda si propone di:
a) svolgere, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico promuovendo iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
b) effettuare ricerche e studi sull'economia del territorio, rilevazioni statistiche, informazione economica e conoscenze provenienti dal sistema camerale e dalle sue banche dati, contribuendo alla loro diffusione;
c) promuovere lo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, favorendo il miglioramento organizzativo e tecnologico e l'incremento della produttività;
d) facilitare l'accesso all'innovazione per le pmi, la digitalizzazione dei processi produttivi, amministrativi e commerciali;
e) favorire l'accesso delle pmi ai mercati nazionali e internazionali;
f) sostenere l'accesso alla ricerca scientifica e tecnologica, di base e applicata, attraverso iniziative di raccordo tra enti e soggetti operanti nel settore, in ambito accademico, aziendale, istituzionale;
g) promuovere la nascita e l'avvio di nuove imprese, con particolare riferimento alle iniziative giovanili, elaborando studi, statistiche e altri elementi di conoscenza della situazione del mercato territoriale, nazionale ed internazionale, fornendo informazioni ed assistenza sulle opportunità di sostegno, di tipo finanziario e non, garantendo assistenza nelle fasi di definizione dell'idea e di progettazione;
h) incentivare la diffusione della cultura di impresa attraverso pubblicazioni, seminari, incontri, attività formative, iniziative di sensibilizzazione ad ogni livello, in particolare verso il mondo giovanile, in rapporto al sistema educativo, formativo ed universitario;
i) operare a sostegno dell'orientamento alla scelta scolastica e lavorativa, promuovendo l'alternanza scuola lavoro ed ogni iniziativa volta a migliorare la comunicazione ed un costruttivo rapporto tra scuola e mondo del lavoro e l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
j) favorire lo sviluppo delle risorse umane ed il rafforzamento delle competenze professionali in tutti i settori produttivi e ad ogni livello, in ambito imprenditoriale, manageriale, professionale, tecnico/produttivo, commerciale ed amministrativo;
k) promuovere l'innovazione nella formazione, in presenza e a distanza, la certificazione delle competenze e la formazione dei formatori, l'aggiornamento dei docenti della scuola;

l) sostenere lo sviluppo del territorio nel suo complesso, attraverso iniziative di marketing territoriale, comunicazione e raccordo tra imprese locali e buyer e/o tour operator in ambito turistico;
m) progettare e realizzare, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo;
n) promuovere l'utilizzo dei fondi europei, la partecipazione a network e partenariati a livello locale, nazionale ed europeo, con soggetti pubblici e privati e realizzare, direttamente o in collaborazione, iniziative finanziate o cofinanziate da risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea:
o) incoraggiare la cultura del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini/consumatori, la conoscenza delle normative ambientali, la progettazione e realizzazione di iniziative economiche eco-sostenibili, l'adozione di misure e interventi per migliorare la compatibilità e sostenibilità ambientale;
p) programmare e realizzare iniziative finalizzate e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari locali, la tipicità, rintracciabilità e autenticità delle produzioni, in supporto alla Camera di Commercio;
q) operare a supporto dell'ente camerale nella gestione dei piani di controllo delle produzioni a DO e IG, per le quali la Camera di Commercio della Basilicata è organismo di controllo autorizzato dal Mipaaft;
r) promuovere la conoscenza delle norme sull'etichettatura ed erogare servizi di prima informazione e consulenza a sportello alle pmi del settore agroalimentare;
s) svolgere attività editoriali a supporto dei servizi sopraelencati;
t) sviluppare e diffondere gli strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso forme di autodisciplina;
u) organizzare servizi di arbitrato, mediazione, conciliazione, perizia contrattuale e arbitraggio riguardo a rapporti economici sia nazionali che internazionali;
v) prevedere altri servizi volti alla prevenzione e risoluzione delle controversie mediante forme alternative di giustizia, anche settoriali;
w) realizzare e promuovere convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori, degli strumenti di cui ai punti precedenti e azioni comuni con le altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure;
x) svolgere ogni e qualsivoglia attività, in supporto alla Camera di Commercio, in esecuzione della programmazione camerale, ai sensi della Legge n. 580/93 e smi.

Articolo 3

Organi e durata del mandato

1. Organi dell'Azienda sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Alla scadenza dell'organo tutti i membri possono essere riconfermati.

Articolo 4

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Azienda, nominato dalla Giunta camerale, rappresenta l'Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne formula l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento.
2. In caso di necessità o urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 5

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale, è composto da 5 membri:
   a) il Presidente;
   b) quattro componenti di cui due scelti tra i componenti della Giunta.
2. La Camera di Commercio, nella designazione dei componenti, rispetta il principio della rappresentanza di genere, applicando le previste diposizioni di legge.
3. Il Direttore dell'Azienda Speciale svolge le funzioni di segretario.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per la durata del mandato degli organi camerali.
5. Alla scadenza del Consiglio camerale scade anche l'Organo di Amministrazione dell'Azienda che opererà in regime di prorogatio, solo per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
6. La decadenza da componente del Consiglio camerale comporta l'automatica decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
7. I consiglieri nominati ad integrazione del consiglio o in sostituzione di quelli che, per qualsiasi motivo, siano cessati dalla carica durante il mandato, decadono, comunque, alla scadenza naturale del Consiglio camerale.
8. La Giunta camerale può revocare la nomina dei consiglieri.

Articolo 6

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione provvede alla gestione dell'Azienda con i poteri indicati dal presente Statuto e nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2. In particolare l'Organo:
   a) compila e approva il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, corredati dalle prescritte relazioni illustrative, e li trasmette, in tempo utile, alla Camera di Commercio per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
   b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda;
   c) propone la consistenza numerica del personale dipendente a tempo indeterminato, da stabilire con deliberazione della Giunta camerale;
   d) nomina su indicazione della Giunta Camerale il Direttore dell'Azienda;
   e) può nominare il Direttore operativo.

Articolo 7

Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con telegramma, da spedire almeno 24 ore prima.
2. Il Consiglio è altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti per l'esame e la trattazione di particolari argomenti.
3. È possibile il collegamento delle sedi in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, salvo i casi nei quali sia inserito all'ordine del giorno un argomento che per legge, Statuto o regolamento, richiede lo scrutinio segreto. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
3. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità nella votazione prevale la decisione del Presidente dell'Azienda.
4. Non possono essere in ogni caso esecutive prima dell'approvazione dell'organo competente della Camera le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione riguardanti i seguenti argomenti:

a) adozione di regolamenti interni all'Azienda e di quello di cui all'art. 22;
b) preventivo economico, bilancio d'esercizio ed eventuali operazioni di variazione e/o assestamento;
c) dotazione organica.

Articolo 8

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.
2. Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio o di un Commissario per un periodo di tempo determinato, scelto tra i Consiglieri camerali.

Articolo 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, ed uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Basilicata.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i revisori nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati dalla carica durante il mandato, decadono alla scadenza del Collegio.
3. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda e, in particolare:

a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di Statuto e regolamentari;
c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminano il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 254 del 2 novembre 2005.

Articolo 10

Emolumenti, indennità, gettoni di presenza e rimborso spese

1. La misura di emolumenti, indennità e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi spettanti al Presidente e ai componenti degli organi dell'Azienda, nonché i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi verranno determinati e liquidati in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, cui espressamente si rinvia.

Articolo 11

Il Direttore

1. Il Direttore dell'azienda speciale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Giunta Camerale.
2. In assenza di diversa indicazione della Giunta Camerale, il Direttore dell'azienda speciale è il Segretario Generale della Camera di Commercio.
3. Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell'azienda dando esecuzione alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.
4. Il Direttore è a capo del personale e, in tale veste, può comminare le sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti dell'Azienda.
5. Egli svolge, inoltre le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, coadiuvandone il processo decisionale.
6. L'Organo di Amministrazione dell'Azienda può inoltre nominare un Direttore Operativo dotato di specifica e comprovata professionalità, sentito il parere vincolante della Giunta camerale, conferendogli con dettagliato provvedimento i compiti e i relativi poteri.
7. Il Direttore operativo coadiuverà il Direttore per i programmi operativi e per l'attuazione tecnica delle iniziative, nonché coordinerà il personale dipendente.

Articolo 12

Personale

1. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:
   a) di personale di ruolo camerale;
   b) di personale dotato di professionalità da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato nei limiti di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e con approvazione da parte della Giunta della Camera di Commercio;
   c) di consulenti e collaboratori per la trattazione di specifici problemi.
2. I rapporti con i dipendenti dell'Azienda sono regolati in base alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro previsto per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
3. Il contingente numerico e funzionale e le eventuali variazioni successive sono sottoposti ad approvazione della Giunta camerale.
4. Per particolari compiti, l'Azienda può avvalersi di unità di personale del ruolo camerale, previa stipula di apposita convenzione.

5. Identica procedura sarà utilizzata nel caso la Camera di Commercio utilizzi il personale dell'Azienda per specifici compiti, servizi e progetti.

Articolo 13

Entrate dell'Azienda

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
   a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
   b) altri proventi o rimborsi;
   c) contributi da organismi comunitari;
   d) contributi regionali o da altri enti pubblici;
   e) altri contributi;
   f) contributi della Camera di Commercio.

Articolo 14

Bilanci

1. L'esercizio economico coincide con l'anno solare.
2. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, recanti in allegato gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.
3. Il preventivo economico ed il Bilancio di Esercizio sono redatti in conformità alle disposizioni e agli schemi contenuti nel D.P.R. 254 del 2 novembre 2005.

Articolo 15

Gestione

1. Le entrate sono riscosse mediante ordinativi di incasso sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.
2. Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005.
3. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite reversali d'incasso e mandati di pagamento firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.
4. Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di commercio.
5. L'assunzione di impegni pluriennali di spesa è sottoposta ad approvazione della Giunta camerale qualora non inserita già nel bilancio di previsione.

Articolo 16

Libri e registri obbligatori

1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'azienda speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.

Articolo 17

Gestione dei beni strumentali

1. La Camera di Commercio può, con proprio provvedimento, assegnare all'Azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche.

Articolo 18

Contratti

1. La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, sono regolati in conformità delle relative disposizioni.

Articolo 19

Estinzione dell'Azienda

1. L'Azienda ha durata indeterminata.
2. L'Azienda può essere soppressa con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio debitamente motivato. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda ad eccezione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che potrà transitare alla Camera di Commercio nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 20

Vigilanza dell'Ente Camerale

1. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nell'Organo di Amministrazione.

Articolo 21

Modificazioni dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio, sentito l'Organo di Amministrazione dell'Azienda ovvero su proposta dello stesso Organo.

Articolo 22

Regolamento di esecuzione

1. Con propria delibera l'Organo di Amministrazione può adottare un regolamento di esecuzione del presente Statuto che disciplina le procedure per il funzionamento dell'Azienda e per l'esecuzione degli atti amministrativi.

Articolo 23

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni normative vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio e le norme del codice civile.